

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4620 del 09/10/2019
Oggetto	D.P.R. 59/2013. ASSOCIAZIONE OSPIZIO MADONNA DELLE ROSE. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "CANTINA, CAMPEGGIO E ABITAZIONE" SVOLTA NELLO INSEDIAMENTO UBICATO IN COMUNE DI SAN GIORGIO PIACENTNO (PC), LOCALITA' CASCINOTTA DI RIZZOLO.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4750 del 09/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno nove OTTOBRE 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013. **ASSOCIAZIONE OSPIZIO MADONNA DELLE ROSE**. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "CANTINA, CAMPEGGIO E ABITAZIONE" SVOLTA NELLO INSEDIAMENTO UBICATO IN COMUNE DI SAN GIORGIO PIACENTNO (PC), LOCALITA' CASCINOTTA DI RIZZOLO.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

Vista l'istanza della "**Associazione Ospizio Madonna delle Rose**" avente sede legale in Comune di San Giorgio P.no, località San Damiano, via Borgopaglia n. 4 - presentata, ai sensi della vigente normativa, allo Sportello Unico dell'Unione Val Nure e Val Chero e trasmessa dalla stessa con nota del 19/5/2018 con prot. n. 6947 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2018/8120), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di *"cantina, campeggio e abitazione"* svolta nell'insediamento sito un Comune di San Giorgio Piacentino, Località Cascinotta di Rizzolo;

Rilevato che l'istanza è stata avanzata per l'ottenimento, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;

Vista, altresì, la documentazione integrativa prodotta dalla Associazione in argomento e trasmessa dal Suap competente rispettivamente in data 24/9/2018, 15/10/2018, 25/10/2018 ed in data 8/7/2019 (acquisita agli atti con prot.lli n.ri 14750, 16210,16743 e 106562 in data 24/9/2018, 15/10/2018. 25/10/2018 e 8/7/2019)

Verificato che:

- presso l'insediamento in oggetto è presente n° 1 scarico (**S1**) di acque reflue domestiche provenienti dal campeggio (79 piazzole attrezzate per una capienza massima totale di 300 persone/giorno), da n. 10 abitazioni e da una piccola cantina vitivinicola;
- le acque reflue domestiche provenienti dal campeggio (servizi igienici e locale preparazione pasti) sono trattate mediante un sistema costituito da n° 5 fosse Imhoff (dimensionate ognuna per 6 A.E.), n° 2 degrassatori (dimensionati ognuno per 30 A.E.) e da un impianto di depurazione a fanghi attivi;
- il suddetto impianto di depurazione a fanghi attivi, avente una capacità massima di progetto pari a 580 A.E., è costituito da 3 moduli (ognuno di potenzialità pari rispettivamente a 80 A.E., 250 A.E. e 250 A. E.) che, grazie ad un ripartitore, consentiranno di gestire adeguatamente il carico affluente notevolmente variabile a seconda dell'utenza e del periodo;
- le acque reflue domestiche provenienti dalle abitazioni (servizi igienici e cucine) e dalla cantina (servizio igienico) sono pre-trattate mediante un sistema costituito da n° 13 fosse Imhoff (capacità complessiva di trattamento pari a 41 A.E.), n° 8 degrassatori (capacità complessiva di trattamento pari a 37 A.E.) e n° 2 vasche di sedimentazione. Successivamente tali reflui vengono convogliati al suddetto impianto di depurazione a fanghi attivi;
- i reflui generati dalla pulizia delle attrezzature e dei pavimenti della cantina vitivinicola verranno rac-

colti in apposita vasca a tenuta per il successivo conferimento a ditte autorizzate;

- lo scarico di acque reflue domestiche in uscita dal depuratore recapita nel corpo idrico superficiale "Rio Querzuoli";
- le acque meteoriche dei piazzali e dei pluviali verranno recapitate nel Rio Rizzolo;

Acquisito nel merito il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Comune di San Giorgio P.no e trasmesso dallo stesso in data 18/9/2019 (acquisito agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2019/143805) in merito allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;

Preso atto che il Comune di San Giorgio P.no interpellato rispetto agli adempimenti previsti dalla L. n. 447/95 con nota del 18/9/2019 (assunta al prot. n.143805 in pari data), ha comunicato quanto segue: *"...omissis...si prende atto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà... in cui si evidenzia che l'attività in oggetto è esclusa dalla presentazione della documentazione di impatto acustico";*

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla **ASSOCIAZIONE OSPIZIO MADONNA DELLE ROSE** per l'attività di *"cantina, campeggio e abitazione"* svolta nell'insediamento sito un Comune di San Giorgio Piacentino, Località Cascinotta di Rizzolo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le delibere del Direttore Generale di ARPAE nri 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla **ASSOCIAZIONE OSPIZIO MADONNA DELLE ROSE**, per l'attività di *"cantina, campeggio e abitazione"* svolta nell'insediamento sito un Comune di San Giorgio Piacentino, Località Cascinotta di Rizzolo. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;

- comunicazione di cui all'art. 8, comma 4, della L. n. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. **di stabilire, per lo scarico di acque reflue domestiche**, il rispetto nel pozzetto di prelievo fiscale dei limiti fissati dalla Tabella D allegata alla Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
3. **di impartire, per lo scarico di acque reflue domestiche, aventi recapito nel corpo idrico superficiale "Rio Querzoli", le seguenti prescrizioni:**
- a) il numero di Abitanti Equivalenti serviti dall'impianto di depurazione non dovrà in alcun caso risultare superiore alla massima potenzialità depurativa di progetto dell'impianto stesso;
 - b) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento di tutti i manufatti costituenti l'impianto di trattamento;
 - c) al fine di mantenere una corretta efficienza depurativa si dovrà provvedere, con frequenza almeno annuale, all'asportazione dei fanghi, delle sabbie e delle emulsioni oleose dal sistema di depurazione (fosse di decantazione, fosse Imhoff, degrassatori e depuratore biologico a fanghi attivi); dovranno inoltre essere periodicamente controllati e tenuti in buona efficienza, effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia, i pozzetti d'ispezione e le condotte interne all'insediamento atte al convogliamento delle acque reflue. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte delle Autorità Competenti;
 - d) il pozzetto di prelievo fiscale, posto prima dell'immissione dei reflui nel corpo idrico recettore, dovrà risultare sempre accessibile ed attrezzato per consentire il controllo ed un agevole campionamento del refluo da parte delle autorità competenti;
 - e) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso. A tal proposito dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione;
 - f) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dell'impianto di depurazione, l'Associazione in oggetto dovrà prontamente (comunque entro le 24 ore successive all'evento) darne comunicazione in modo scritto (tramite PEC o fax) all'ARPAE (Servizio Territoriale e SAC) di Piacenza, al Comune di San Giorgio P.no, indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intende mettere in opera per ovviare all'inconveniente ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
 - g) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di San Giorgio e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione del sistema di trattamento rispetto a quanto agli atti;
4. **di fare salvo** che:
- qualsiasi rifiuto proveniente dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di depurazione o delle condotte fognarie dell'insediamento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
5. **di dare atto** che:
- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico dell'unione Val Nure e Val Chero per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dello Sportello Unico dell'Unione Val Nure e Val Chero.

firmata digitalmente
dalla Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.